
	Titolo: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE c.d. "WHISTLEBLOWING" (D. Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019 e D. Lgs. n. 231/01)	Codice documento: WB REV.01 Pagina 1 di 12
---	--	---

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
C.D. "WHISTLEBLOWING"
 (d. lgs. n. 24/2023 attuativo della direttiva europea n. 1937/2019 e d. lgs. n. 231/01)

Rev.	Data	Stato del documento
00	14.07.23	Adozione
01	05.02.24	Modificati §: Cosa si può segnalare; Canali di segnalazione interna; Avvio dell'istruttoria

	Titolo: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE c.d. "WHISTLEBLOWING" (D. Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019 e D. Lgs. n. 231/01)	Codice documento: WB REV.01 Pagina 2 di 12
---	--	---

PREMESSA

La presente procedura ha la finalità di disciplinare il processo di segnalazione delle violazioni, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

SCOPO

L’istituto del whistleblowing costituisce uno strumento giuridico di tutela per coloro che vogliono segnalare possibili violazioni rispetto alle quali si abbia il ragionevole sospetto o la consapevolezza che integrino illeciti, di cui hanno avuto testimonianza all’interno del proprio contesto di lavoro e/o nell’esercizio delle proprie funzioni.

La presente procedura, ispirata alle indicazioni contenute nella legge, nella Direttiva e nel Decreto di recepimento, è destinato a guidare i Destinatari che vogliono comunicare le predette condotte illecite e violazioni in totale sicurezza e in maniera confidenziale.

La *ratio* di tale procedura è quella di definire gli strumenti e le tutele in materia di segnalazione al fine di evitare che il soggetto, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, ritorsive e discriminatorie.

DEFINIZIONI

«Società» ossia OCME SRL

«Gestore» ossia il soggetto che gestisce il canale di segnalazione interno, destinatario della segnalazione e competente a trattarla. Il Gestore del canale di segnalazione interna in OCME SRL è individuato nell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/01

«OdV» ossia l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001.


«Direttiva» ossia la Direttiva (Ue) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la *“Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”*.

«Decreto di recepimento» ossia il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, di recepimento della Direttiva predetta, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

«Violazioni» ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico ovvero l’interesse o l’integrità della Società così come indicati nell’art. 2, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 24/2023.

«Segnalazione» ossia la comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni.

«ANAC»: Autorità Nazionale Anticorruzione.

	Titolo: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE c.d. "WHISTLEBLOWING" (D. Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019 e D. Lgs. n. 231/01)	Codice documento: WB REV.01 Pagina 3 di 12
---	--	---

CHI PUO' SEGNALARE

Possono effettuare segnalazioni:

- i dipendenti, anche in prova, gli ex dipendenti (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro)
- i candidati (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione)
- i tirocinanti e i volontari, anche non retribuiti
- i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società
- i collaboratori, liberi professionisti, fornitori di beni e servizi e i consulenti
- gli azionisti, i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Società o altri soggetti della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

COSA SI PUO' SEGNALARE

Oggetto della segnalazione devono essere comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- ✓ illeciti civili, amministrativi, contabili o penali
- ✓ condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Società, incluse violazioni del Codice Etico;
- ✓ illeciti relativi all'applicazione delle leggi nazionali e dei regolamenti in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- ✓ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- ✓ atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta).


La presente procedura non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di collaborazione/consulenza.

CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

OCME SRL ha attivato propri canali di segnalazione interni ed ha individuato il relativo soggetto gestore: **la gestione dei canali di segnalazione interni è stata affidata all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/01 dalla Società.**

L'OdV è composto dai seguenti soggetti: **Avv. Giovanni Catellani (Presidente esterno) – Dott. Andrea Bertolotti (membro esterno) – Ing. Giocchino Lazzara (membro interno), i quali sono tenuti a garantire la riservatezza del segnalante e a gestire la segnalazione nel rispetto della normativa.**

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

	Titolo: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE c.d. "WHISTLEBLOWING" (D. Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019 e D. Lgs. n. 231/01)	Codice documento: WB REV.01 Pagina 4 di 12
---	--	---

Le segnalazioni interne devono essere effettuate attraverso uno dei seguenti canali alternativi e possono essere rese anche in forma anonima:

- **con modalità informatiche tramite e-mail**, avvalendosi eventualmente del modello di segnalazione (Allegato 1) messo a disposizione, al seguente indirizzo dell'Organismo di Vigilanza accessibile solo ai membri dell'OdV: odvocme@gmail.com
- **tramite posta**, avvalendosi eventualmente del modello di segnalazione (Allegato 1) messo a disposizione, al seguente indirizzo presso lo studio del Presidente dell'OdV: Avv. Giovanni Catellani, Via Guido da Castello n. 33, 42121 Reggio Emilia
- **con modalità orale, al numero 0541 1577299, tramite registrazione di un messaggio vocale in segreteria, all'uopo predisposta, seguendo le indicazioni della voce registrata**; la registrazione audio verrà, in automatico, trasmessa agli indirizzi mail personali e riservati dei membri esterni dell'OdV. Al momento della registrazione il segnalante è consapevole della possibilità che la propria voce venga riconosciuta; tuttavia, la segnalazione e l'identità del segnalante sono mantenute riservate dal Gestore della segnalazione così come previsto dalla normativa Whistleblowing.

COME SI PUO' SEGNALARE


Per individuare il corretto canale di segnalazione, si precisa che:

- le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Società, incluse violazioni del Codice Etico devono avvenire **ESCLUSIVAMENTE sul canale di segnalazione interno** (con una delle modalità sopra indicate);
- le altre segnalazioni di violazioni della normativa nazionale e violazioni del diritto dell'Unione Europea (art. 2, comma 1, lettera a), nn. 3, 4, 5, 6, D. Lgs. n. 24/2023) devono avvenire **IN VIA PRIORITARIA sul canale interno**, fatto salvo quanto di seguito specificato in merito alla segnalazione esterna ed alla divulgazione pubblica.

Il segnalante può effettuare **una segnalazione esterna all'A.N.A.C.**, avvalendosi del canale di segnalazione esterna attivato dall'A.N.A.C., **SOLO SE**:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per il dettaglio sull'utilizzo del canale di segnalazione esterna attivato da A.N.A.C., si rinvia al sito dell'Autorità.

	Titolo: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE c.d. "WHISTLEBLOWING" (D. Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019 e D. Lgs. n. 231/01)	Codice documento: WB REV.01 Pagina 5 di 12
---	--	---

Il segnalante che effettua una **divulgazione pubblica** (ovvero il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) beneficia della protezione prevista dalla normativa sul Whistleblowing **SOLO SE**, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato riscontrato entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

COSA DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza, anche in modo casuale, nell'ambito del proprio contesto lavorativo.


Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al gestore del canale di segnalazione interno di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza della segnalazione.

In particolare, la segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società;
- una chiara e completa descrizione delle condotte oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le condotte in ipotesi illecite;
- se conosciute, le generalità o altri elementi utili a identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere le condotte oggetto della segnalazione;
- se conosciuti, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulle condotte oggetto di segnalazione;
- se noti, l'indicazione o l'allegazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza delle condotte oggetto della segnalazione;
- ogni altra informazione o documentazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle condotte oggetto della segnalazione.

A tal proposito, per la segnalazione ci si può avvalere del modello di segnalazione messo a disposizione (Allegato 1).

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di dati identificativi del segnalante, in mancanza di contenuto dettagliato e circostanziato che consenta l'istruttoria ovvero di contatti ai quali reperire il segnalante anonimo, saranno oggetto di archiviazione e non consentiranno di tutelare il segnalante anonimo.

	Titolo: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE c.d. "WHISTLEBLOWING" (D. Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019 e D. Lgs. n. 231/01)	Codice documento: WB REV.01 Pagina 6 di 12
---	--	---

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

- **Avviso di ricevimento**

Entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione il gestore del canale di segnalazione interno rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento, a conferma della presa in carico.

In caso di segnalazione anonima, se il segnalante non dovesse indicare nella segnalazione un indirizzo mail e/o un recapito il gestore non avrà modo di inviare l'avviso di ricevimento della segnalazione, ovvero di mantenere interlocuzioni dirette con lo stesso segnalante durante il corso dell'istruttoria, volte anche a richiedere integrazioni sulla segnalazione.

- **Avvio dell'istruttoria**

Entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione, il gestore del canale di segnalazione interno avvia l'istruttoria.

Il gestore del canale di segnalazione interno mantiene, tramite il recapito indicato dal segnalante al momento della segnalazione, le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni; parimenti, il segnalante può richiedere informazioni sullo stato della segnalazione, presentando richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Il gestore del canale di segnalazione interno deve, nel rispetto della riservatezza della segnalazione (e massimamente dell'identità del segnalante) e garantendo l'imparzialità, effettuare ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della segnalazione, avvalendosi, eventualmente, nell'espletamento delle attività istruttorie del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di eventuali soggetti esterni.

Nel merito l'istruttoria della segnalazione verrà gestita direttamente dall'OdV nel caso in cui sia rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001; in tutti gli altri casi l'OdV trasmetterà, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante, la segnalazione all'Ufficio Risorse Umane che provvederà ad avviare l'opportuna istruttoria, svolgendo tutti gli accertamenti e le verifiche del caso, sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa Whistleblowing, mantenendo l'OdV aggiornato sullo stato dell'istruttoria in corso e sull'esito della stessa.


Fermo restando l'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante, la persona eventualmente coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Nel caso in cui la segnalazione dovesse risultare fondata, fermo il rispetto della riservatezza sull'identità del segnalante, il gestore informerà il *Consiglio di Amministrazione* che provvederà alternativamente o congiuntamente, a seconda della natura dell'illecito, a:

- 1) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- 2) adottare i provvedimenti opportuni, sollecitando l'eventuale azione disciplinare;
- 3) decidere in merito ai provvedimenti necessari a tutela della Società.

La segnalazione sarà senz'altro archiviata nelle seguenti ipotesi:

- 1) infondatezza per assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- 2) infondatezza a seguito di istruttoria;
- 3) contenuto generico della segnalazione che non consente la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- 4) produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione di condotte illecite o irregolarità;

	Titolo: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE c.d. "WHISTLEBLOWING" (D. Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019 e D. Lgs. n. 231/01)	Codice documento: WB REV.01 Pagina 7 di 12
---	--	---

- 5) segnalazione del tutto estranea rispetto all'oggetto della presente Procedura, per la quale il Gestore è privo di competenze;
- 6) mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione;
- 7) impossibilità di proseguire l'istruttoria della segnalazione anonima.

In caso di archiviazione della segnalazione, il Gestore informa comunque il Consiglio di Amministrazione sull'esito dell'istruttoria e sulle ragioni dell'archiviazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza circa l'identità del segnalante.

- **Conclusione della procedura**

La procedura deve concludersi entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Il Gestore, al termine della procedura entro i termini sopra indicati, trasmetterà al segnalante, qualora disponga di un indirizzo mail e/o recapito a cui raggiungerlo, avviso di conclusione del procedimento.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I dati forniti saranno trattati nell'ambito e nel rispetto delle norme di legge.

Dall'atto del ricevimento della segnalazione i dati identificativi del segnalante saranno mantenuti riservati. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, salvo i casi previsti dall'art. 12 D. Lgs. 24/2023.

Nell'ambito del procedimento disciplinare scaturito all'esito dell'istruttoria, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, ancorché conseguenti ad essa. Qualora la segnalazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia *indispensabile* per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità che verrà pertanto richiesto e raccolto dal Gestore.

I dati forniti in favore di chi dovesse esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, non potranno contenere dati e/o informazioni che consentano di risalire al segnalante, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2 undecies del D.Lgs. 196/2003.


La violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante comporta la violazione del Modello Organizzativo e Gestionale con la conseguente responsabilità disciplinare, in aggiunta all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative da parte di ANAC.

RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

La presente procedura lascia inalterata la responsabilità penale del segnalante nel caso di segnalazioni caluniose o diffamatorie.

La tutela del whistleblower non trova applicazione in caso di responsabilità penale (calunnia o diffamazione) o civile (danno ingiusto causato da dolo o colpa).

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al D.Lgs. n. 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

	Titolo: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE c.d. "WHISTLEBLOWING" (D. Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019 e D. Lgs. n. 231/01)	Codice documento: WB REV.01 Pagina 8 di 12
---	--	---

LE MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione, oltre che al segnalante, si applicano:

- a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Divieto di ritorsione

I soggetti segnalanti non possono subire alcuna ritorsione, discriminazione o comunque non possono essere oggetto di penalizzazioni, dirette o indirette, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Il segnalante non potrà, in ragione della segnalazione, essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura distorsiva nei confronti del soggetto segnalante sono nulli ai sensi degli art. 17 e 19 del D. Lgs. 24/2023.

L'adozione di misure ritenute distorsive nei confronti del segnalante può essere segnalata all'ANAC dall'interessato per l'adozione degli atti conseguenti, e azionata presso l'Autorità Giudiziaria per la tutela delle situazioni giuridiche soggettive lese.


Misure di sostegno

È, inoltre, istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, riporta i nominativi degli enti del terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite dagli enti consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione o della definizione con provvedimento irrevocabile del procedimento originato dalla segnalazione.


	Titolo: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE c.d. "WHISTLEBLOWING" (D. Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019 e D. Lgs. n. 231/01)	Codice documento: WB REV.01 Pagina 9 di 12
---	--	--

DIFFUSIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA

OCME SRL provvede a dare visibilità alla presente procedura ed al relativo modello di segnalazione (Allegato 1) tramite affissione nei luoghi di lavoro e pubblicazione sul proprio sito web.

Allegati:

modello di segnalazione

	Titolo: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE c.d. "WHISTLEBLOWING" (D. Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019 e D. Lgs. n. 231/01)	Codice documento: WB REV.01 Pagina 10 di 12
---	---	--

ALLEGATO 1

Trasmessa a mezzo mail o posta

MODELLO DI SEGNALAZIONE

Nome:

Cognome:

Numero di telefono:

Posizione lavorativa nella Società o ruolo assunto esternamente rispetto alla Società:

INFORMAZIONI NECESSARIE PER TRATTARE LA SEGNALAZIONE E COMUNICARE CON IL SEGNALANTE PER SUCCESSIVI CONTATTI

Puoi indicare il tuo canale preferito per le successive comunicazioni:

E-mail:

Indirizzo:

INFORMAZIONI PRELIMINARI

In che modo sei venuto a conoscenza dell'illecito/violazione oggetto di segnalazione?

L'ho vista accadere

Mi è stata riportata da un collega

Mi è stata riportata da una persona esterna alla Società

L'ho scoperta casualmente da documento/file

Altro (specificare):

—

Hai già segnalato internamente alla Società?

Sì. Indicare il destinatario e la data della segnalazione:

No


Hai già segnalato ad autorità esterne? (es. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Procura della Repubblica, Autorità Nazionale AntiCorruzione)

Sì. Quali sono stati gli esiti delle eventuali precedenti segnalazioni?

No

Che tipo di illecito o violazione vuoi segnalare?

condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Società, incluse violazioni del Codice Etico;

	Titolo: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE c.d. "WHISTLEBLOWING" (D. Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019 e D. Lgs. n. 231/01)	Codice documento: WB REV.01 Pagina 11 di 12
---	--	--

- illeciti relativi all'applicazione delle leggi nazionali e dei regolamenti in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta).
- altro

DESCRIZIONE DEI FATTI

Descrivi quello che è successo in modo esteso.

CONTESTO TEMPORALE

Quando si è verificata l'illecito/violazione oggetto della presente segnalazione?


BENEFICIO E DANNEGGIAMENTO

Chi ha tratto beneficio dall'illecito/violazione oggetto di segnalazione?

Chi è stato danneggiato dall'illecito/violazione oggetto di segnalazione?

Qual è il tuo livello di coinvolgimento nell'accaduto?

- Nessuno
- Sono vittima
- Sono testimone
- Altro (specificare):

	Titolo: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE c.d. "WHISTLEBLOWING" (D. Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019 e D. Lgs. n. 231/01)	Codice documento: WB REV.01 Pagina 12 di 12
---	--	--

Ne hai già parlato con qualcuno?

- Amici
- Parenti
- Colleghi
- Superiore gerarchico
- Altro (specificare):

INFORMAZIONI PER VERIFICARE LA SEGNALAZIONE

Puoi fornirci informazioni o documenti utili per verificare la veridicità della tua segnalazione?

ATTENZIONE

Ti ricordiamo che prima di effettuare una segnalazione è utile informarti riguardo alle politiche aziendali attivate in questo ambito (Procedura in materia di segnalazione degli illeciti - Whistleblowing) e in particolare:

- a chi arriva e come viene gestita la segnalazione
- quali sono le tutele per il segnalante previste dall'azienda

Infine, ti ricordiamo che la segnalazione è utile e trattata solo se ben circostanziata e documentata.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge e per l'attivazione e trattazione della segnalazione di illeciti e violazioni del codice etico. I dati saranno trattati da OCME SRL, in qualità di titolare, nonché dai soggetti coinvolti e a tal fine autorizzati, ai fini e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

Luogo e data _____

Firma _____